

Repertorio n.

**COMUNE DI PANDINO**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

**ASILO NIDO COMUNALE “GIRASOLE” DI PANDINO. CIG**

\_\_\_\_\_

L’anno **DUEMILAVENTIDUE** addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in

Pandino, nell’ufficio di Segreteria presso la sede Municipale, avanti a me

Enrico Antonio Dott. Cameriere nato a Reggio Calabria il 17/01/1961

Segretario Comunale di Pandino, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97 del

D.Lgs 267/00, comma 4 lettera C), sono comparsi i signori:

1) DOTT.SA LARA BASSI, nata a Treviglio il 12/07/1994, domiciliata per

la carica in Pandino Via Castello n.15, la quale interviene nel presente atto in

qualità di Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Istruzione del Comune di

Pandino, nominata con Decreto Sindacale n. 12 del 27/12/2021, (P.I.

00135350197), e come tale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta nel prosieguo

dell’atto denominato “Comune”;

2) \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, residente a

\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ la quale interviene in questo

atto in \_\_\_\_\_ qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nel prosieguo dell’atto denominata “ditta concessionaria”.

Dell’identità personale dei presenti comparenti io, ufficiale rogante, sono

personalmente certo e gli stessi mi chiedono di ricevere il presente contratto  
con il quale convengono e stipulano quanto segue:

**PREMESSO**

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.04.2015,  
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Affidamento in  
concessione del servizio Asilo Nido Comunale "Girasole". Approvazione  
relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. 179/2012 e capitolato  
speciale prestazionale”*, si è espresso indirizzo in merito all’organizzazione  
del servizio di gestione dell’asilo nido comunale mediante affidamento in  
concessione a soggetto specializzato nel settore come specificato nella  
relazione all’uopo redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 e  
contestualmente si è approvato il capitolato speciale prestazionale;

2) che con successivo atto del Consiglio Comunale n. 34 del 21.05.2015,  
immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Affidamento in concessione del  
servizio asilo nido comunale "Girasole". Annullamento dell’atto deliberativo  
n. 31 del 30.04.2015. Approvazione della relazione ai sensi dell'art. 34  
comma 20 del d.l. 179/2012 e del capitolato speciale prestazionale”* si è  
espresso indirizzo definitivo in merito all’organizzazione del servizio di  
gestione dell’asilo nido comunale mediante affidamento in concessione a  
soggetto specializzato nel settore come specificato nella relazione all’uopo  
redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 e contestualmente si  
è approvato il nuovo capitolato speciale prestazionale;

3) che in data \_\_\_\_\_ il Responsabile dell’Area Servizi Sociali e  
Istruzione ha adottato la determinazione n. \_\_\_\_\_ avente per  
oggetto: *“determinazione a contrattare per la concessione del servizio asilo*

*nido comunale "Il Girasole" mediante procedura aperta da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo 15.08.2022 – 14.08.2024 con opzione di rinnovo per altri due anni."*

4) che con la suddetta determinazione si è stabilito di indire gara per la concessione del servizio mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che per la scelta del contraente, è stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

5) che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Istruzione è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara suddetta;

6) che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Istruzione sono stati approvati i verbali della gara svoltasi in data \_\_\_\_\_ ed è stata aggiudicata in via provvisoria la concessione del servizio asilo nido alla ditta \_\_\_\_\_;

7) che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Istruzione è stata aggiudicata in via definitiva la concessione del servizio in parola alla ditta \_\_\_\_\_;

8) che come specificato all'art. 7 del capitolato prestazionale la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza;

9) che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale;

10) che, ai sensi del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, modificato dal D.Lgs

218/2012 art. 83, comma 3, lettera e) non sussistono procedimenti e/o provvedimenti che comportano divieti o decadenze a procedere alla stipula del presente contratto;

11) che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E**

**STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1** - I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto in premessa come parte integrante del presente contratto.

**Art. 2** - Il Comune di Pandino, come sopra rappresentato, affida alla ditta concessionaria, come sopra rappresentata, che accetta ed assume, la concessione del servizio asilo nido comunale Girasole di Pandino. La ditta concessionaria si obbliga a garantire il rispetto del capitolato speciale prestazionale.

**Art. 3** – La concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti dal capitolato speciale prestazionale, che la ditta concessionaria dichiara di conoscere in quanto firmato per accettazione in sede di gara e che si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato.

**Art. 4** - Il contratto ha durata dal 15.08.2022 al 14.08.2024 e potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata, ossia dal 15.08.2024 al 14.08.2026, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e previo consenso scritto della ditta concessionaria che si impegna alle medesime condizioni del capitolato speciale prestazionale.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo

che l'Amministrazione Comunale, con provvedimento adottato e notificato alla ditta concessionaria almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi al fine di provvedere a nuova concessione. In tale ipotesi la ditta concessionaria è obbligata a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.

Al fine di poter osservare detto termine, la ditta concessionaria dovrà iniziare la gestione del servizio e procedere ad effettuare tutte le forniture e/o interventi necessari in tempo utile per osservare detto termine di attivazione, tenendo conto che l'immobile in cui si svolgerà il servizio sarà occupato fino al 12.08.2022.

**Art. 5** - La controprestazione a favore della ditta concessionaria consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza, determinate dall'esito della gara in € ..... per il tempo pieno e € ..... per il tempo part.time per gli iscritti residenti.

Spetta alla ditta concessionaria il corrispettivo mensile, per utente determinato nel presente contratto, che sarà pagato direttamente dagli utenti alla stessa oltre il corrispettivo determinato direttamente dal concessionario per tutte le attività complementari attivate autonomamente.

Il corrispettivo costituisce un elemento contrattuale essenziale e non può essere modificato in eccesso dalla ditta concessionaria, se non per i soli e meri adeguamenti ISTAT, per tutta la durata della concessione.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti alla ditta concessionaria.

**Art. 6** - All'interno del riconoscimento a favore della ditta concessionaria del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il diritto della stessa di ottenere i contributi ex circolare reg. n.4/2006, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa.

**Art. 7** - L'Amministrazione Comunale ai fini della realizzazione del servizio mette a disposizione ad uso gratuito della ditta concessionaria i locali siti in via Baracca 36, Pandino ed annessi spazi esterni. L'uso sarà concesso a titolo gratuito a vantaggio dell'economicità del servizio e, pertanto, al contenimento dei costi. Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese e attività di cui all'art. 3 del capitolato speciale prestazionale.

L'immobile, di proprietà dell'Ente concedente, è consegnato alla ditta concessionaria per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trova, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione. Il concedente metterà a disposizione della ditta concessionaria, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, come descritto dall'art. 2 del capitolato speciale prestazionale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica e ad utilizzare la struttura, previa accordo con le parti, e in momenti che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività della ditta concessionaria, per eventuali proprie iniziative ed eventi e/o per sopraggiunte esigenze gestionali.

**Art. 8** - A garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente contratto la

ditta concessionaria ha prestato cauzione definitiva mediante

\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del valore di €

\_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, riportante le condizioni richieste dall'art. 103

del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune

stipulante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e la ditta

concessionaria dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il

Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in

parte di essa.

**Art. 9** - La ditta concessionaria ha provveduto a stipulare apposite polizze

assicurative contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, per danni

cagionati a persone e cose nel corso del servizio prestato per il Comune, con

massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di

€5.000.000,00 per danni a persone e di € 2.000.000,00 per danni a cose,

come da copie depositate agli atti comunali.

**Art. 10** - E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora

la ditta concessionaria. Non è consentita la subconcessione del presente

servizio.

**Art. 11** - La ditta concessionaria si obbliga ad osservare integralmente nei

confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e territoriali, in vigore ed

ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti

dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza.

**Art. 12** - Il presente contratto viene eseguito in conformità alle disposizioni

di legge vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi.

**Art. 13** - L'Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile

giudizio e con giustificato motivo, di recedere unilateralmente dal contratto

in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,

da comunicarsi alla ditta concessionaria con lettera raccomandata A.R.

Dalla comunicazione della data di efficacia del recesso, la ditta

concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando,

tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con

l'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la

continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima

Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia stato depositato contro la

ditta concessionaria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato

della gestione degli affari della ditta concessionaria, ha diritto di recedere dal

contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,

senza preavviso. In tale ipotesi, la ditta concessionaria ha diritto al

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i

corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.



Qualora la ditta concessionaria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Verrà inoltre addebitata alla ditta concessionaria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altro concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

**Art. 14** – In caso di controversie le parti escludono il procedimento arbitrale ed eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.

Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta al Tribunale competente.

Il Tribunale competente sarà quello del Foro di Cremona.

**Art. 15** - Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti vengono assunte dalla ditta concessionaria. Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

**Art. 16** – La ditta concessionaria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività.

La ditta concessionaria nell'esecuzione dei servizi previsti dal capitolato speciale prestazionale dovrà uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono al tipo di attività oggetto della concessione, alle istruzioni che le vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione concedente.

Il Comune ha facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il

deposito cauzionale, quando richiamata preventivamente la ditta concessionaria, per almeno tre volte nell'anno scolastico mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il presente contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate (Art. 18 c. 2 del Capitolato). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale prestazionale, la ditta concessionaria risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta concessionaria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si applicherà quanto disposto dall'art. 18 del capitolato speciale prestazionale.

**Art. 17** - La ditta concessionaria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità della ditta concessionaria in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 18 del Capitolato.

**Art. 18** - L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa la ditta Concessionaria che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico; l'Amministrazione informa altresì la ditta concessionaria che egli gode dei diritti di cui all'art.13 del citato decreto legislativo.

La ditta concessionaria dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 16 del D. Lgs. 196/03 presso\_\_\_\_\_

L'ente informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pandino con sede in Pandino Via Castello, 15.

**Art. 19** - Ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2014 recante l'approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013 "*Regolamento recante codice*

*di comportamento dei dipendenti pubblici” art. 2, tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice, pena l’applicazione delle penalità previste all’art. 19 del capitolato speciale e prestazionale.*

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. N. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici sin qui su dodici pagine.

Il Rappresentante del Comune: Lara dott.ssa Bassi *documento firmato digitalmente*

La ditta concessionaria: \_\_\_\_\_ *documento firmato digitalmente*

Il Segretario Comunale: Enrico Antonio Dott. Cameriere *documento firmato digitalmente*